

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/912 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2019**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione ⁽²⁾ precisa il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi dell'articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni che le autorità competenti devono pubblicare a norma di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere aggiornate per garantire la coerenza con le modifiche apportate al quadro per la vigilanza prudenziale degli enti.
- (2) È importante che le informazioni pubblicate dalle autorità competenti siano di elevata qualità e facilmente comparabili. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per chiarire che le autorità competenti devono compilare solo i dati statistici aggregati degli enti che sono soggetti alla loro vigilanza, e per chiarire per quale periodo dovrebbero essere comunicati i dati.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 stabilisce i modelli per la pubblicazione di informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e sugli orientamenti generali adottati in ciascuno Stato membro. Tale allegato dovrebbe essere modificato per fornire informazioni più utili e pertinenti sul modo in cui le autorità competenti svolgono la vigilanza nelle rispettive giurisdizioni.
- (4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 stabilisce i modelli per la pubblicazione di informazioni sulle opzioni e le facoltà previste dal diritto dell'Unione. Tale allegato dovrebbe essere modificato per includere le opzioni e facoltà aggiuntive derivanti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽³⁾ e per consentire la distinzione tra la natura transitoria o permanente di tali opzioni e facoltà e tra l'applicazione di tali opzioni e facoltà agli enti creditizi o alle imprese di investimento.
- (5) L'attuazione degli orientamenti dell'ABE sul processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) ⁽⁴⁾ dovrebbe essere più trasparente. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per includere una descrizione del metodo di vigilanza relativo al processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP).
- (6) È opportuno evitare le sovrapposizioni e migliorare la comparabilità dei dati statistici aggregati pubblicati dalle autorità competenti. L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del livello di consolidamento prudenziale applicato dagli enti in conformità alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) del 19 dicembre 2014, ABE/GL/2014/13.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- (7) Al fine di migliorare la qualità delle informazioni pubblicate e di consentire un confronto più significativo di tali informazioni, i modelli degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbero contenere orientamenti e istruzioni dettagliati.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le autorità competenti aggiornano entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Tali informazioni riguardano l'anno di calendario precedente.

Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della suddetta direttiva per gli enti soggetti alla loro vigilanza prudenziale, a meno che non vi sia nessuna modifica rispetto all'ultima pubblicazione di tali informazioni.»

- (2) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- (3) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- (4) l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento;
- (5) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO I

NORME E ORIENTAMENTI

Elenco dei modelli

- Parte 1 Recepimento della direttiva 2013/36/UE
- Parte 2 Approvazione dei modelli
- Parte 3 Esposizioni da finanziamenti specializzati
- Parte 4 Attenuazione del rischio di credito
- Parte 5 Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti
- Parte 6 Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali
- Parte 7 Partecipazioni qualificate in un ente creditizio
- Parte 8 Segnalazioni regolamentari e finanziarie

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato I

Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

PARTE 1

Recepimento della direttiva 2013/36/UE

	Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Link al testo nazionale (1)	Riferimento/i alle disposizioni nazionali (2)	Disponibile in EN (Si/No)
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello			(gg/mm/aaaa)	
020	I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	Articoli da 1 a 3			
030	II. Autorità competenti	Articoli da 4 a 7			
040	III. Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi	Articoli da 8 a 27			
050	1. Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi	Articoli da 8 a 21			
060	2. Partecipazione qualificata in un ente creditizio	Articoli da 22 a 27			
070	IV. Capitale iniziale delle imprese di investimento	Articoli da 28 a 32			
080	V. Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi	Articoli da 33 a 46			
090	1. Principi generali	Articoli da 33 a 34			
100	2. Il diritto di stabilimento degli enti creditizi	Articoli da 35 a 38			

	Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Link al testo nazionale (1)	Riferimento/i alle disposizioni nazionali (2)	Disponibile in EN (Sì/No)
110	3. Esercizio della libera prestazione di servizi	Articolo 39			
120	4. Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Articoli da 40 a 46			
130	VI. Relazioni con paesi terzi	Articoli da 47 a 48			
140	VII. Vigilanza prudenziale	Articoli da 49 a 142			
150	1. Principi di vigilanza prudenziale	Articoli da 49 a 72			
160	1.1 Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante	Articoli da 49 a 52			
170	1.2 Scambio di informazioni e segreto professionale	Articoli da 53 a 62			
180	1.3 Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati	Articolo 63			
190	1.4 Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso	Articoli da 64 a 72			
200	2. Processi di revisione	Articoli da 73 a 110			
210	2.1 Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno	Articolo 73			
220	2.2 Dispositivi, processi e meccanismi degli enti	Articoli da 74 a 96			
230	2.3 Processo di revisione e valutazione prudenziale	Articoli da 97 a 101			
240	2.4 Misure e poteri di vigilanza	Articoli da 102 a 107			
250	2.5 Livello di applicazione	Articoli da 108 a 110			
260	3. Vigilanza su base consolidata	Articoli da 111 a 127			
270	3.1 Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata	Articoli da 111 a 118			
280	3.2 Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista	Articoli da 119 a 127			

	Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Link al testo nazionale ⁽¹⁾	Riferimento/i alle disposizioni nazionali ⁽²⁾	Disponibile in EN (Sì/No)
290	4. Riserve di capitale	Articoli da 128 a 142			
300	4.1 Riserve	Articoli da 128 a 134			
310	4.2 Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica	Articoli da 135 a 140			
320	4.3 Misure di conservazione del capitale	Articoli da 141 a 142			
330	VIII. Informativa da parte delle autorità competenti	Articoli da 143 a 144			
340	IX. Modifiche della direttiva 2002/87/CE	Articolo 150			
350	X. Disposizioni transitorie e finali	Articoli da 151 a 165			
360	1. Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi	Articoli da 151 a 159			
370	2. Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Articolo 160			
380	3. Disposizioni finali	Articoli da 161 a 165			

⁽¹⁾ Link al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.

⁽²⁾ Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.

PARTE 2

Approvazione dei modelli

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
		Descrizione del metodo
	Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito	
020	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB	<i>[testo libero]</i>
030	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	<i>[testo libero]</i>
040	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	<i>[testo libero]</i>

Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato		
050	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMA	[testo libero]
060	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	[testo libero]
070	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	[testo libero]
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte		
080	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMM	[testo libero]
090	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	[testo libero]
100	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	[testo libero]
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo		
110	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA	[testo libero]
120	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	[testo libero]
130	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	[testo libero]

PARTE 3

Esposizioni da finanziamenti specializzati

	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizioni	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello		(gg/mm/aaaa)
020	Articolo 153, paragrafo 5	L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati?	[Sì/No]
030		In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali	[riferimento al testo nazionale]
040		Gli orientamenti sono disponibili in inglese?	[Sì/No]

PARTE 4

Attenuazione del rischio di credito

	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizioni	Descrizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello				(gg/mm/aaaa)
020	Articolo 201, paragrafo 2	Pubblicazione dell'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o dei criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari	Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l'identificazione di tali fornitori ammissibili	Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione	[testo libero - si può indicare il collegamento ipertestuale all'elenco o ai criteri guida sul sito web dell'autorità competente]
030		Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili	Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all'elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari	Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità competente	[testo libero]
040	Articolo 227, paragrafo 2, lettera e)	Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %	Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l'operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.	Descrizione dettagliata del perché l'autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato	[testo libero]
050	Articolo 227, paragrafo 2, lettera f)	Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %	Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione	Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata	[testo libero]
060	Articolo 229, paragrafo 1	Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB	Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari	Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale	[testo libero]

PARTE 5

Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello				(gg/mm/aaaa)
020	Articolo 106, paragrafo 1, lettera a)		Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione	Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti	[testo libero]
030	Articolo 106, paragrafo 1, lettera b)		Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni che non siano il bilancio	Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare	[testo libero]
040		Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Le filiazioni più importanti e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o sub-consolidata.	Criteri applicati dall'autorità competente per valutare l'importanza di una filiazione	[testo libero]

PARTE 6

Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizioni	Descrizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello				(gg/mm/aaaa)
020	Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (Deroghe su base individuale per le filiazioni)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013	La deroga può essere concessa alle filiazioni purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).	Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività	[testo libero]
030	Articolo 7, paragrafo 3 (Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013	La deroga può essere concessa agli enti imprese madri purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).	Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività	[testo libero]

	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizioni	Descrizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
040	Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013	La deroga può essere concessa agli enti in un sottogruppo a condizione che gli enti abbiano concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).	Criteri applicati dalle autorità competenti per valutare se i contratti prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti in un sottogruppo di liquidità	[testo libero]
050	Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)	Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013	L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.	Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività	[testo libero]
060	Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013	Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE	Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga	[riferimento al testo nazionale]

PARTE 7

Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

	Direttiva 2013/36/UE	Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello			(gg/mm/aaaa)
020	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)	Requisiti di onorabilità del candidato acquirente	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta l'integrità del candidato acquirente	[testo libero]
030			Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente	[testo libero]
040			Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE	[testo libero]

	Direttiva 2013/36/UE	Criteria di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
050	Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)	Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza	[testo libero]
060	Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)	Solidità finanziaria del candidato acquirente	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente	[testo libero]
070			Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE	[testo libero]
080	Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)	Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la capacità dell'ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali	[testo libero]
090	Articolo 23, paragrafo 1, lettera e)	Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecite o il finanziamento del terrorismo.	[testo libero]
100			Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE	[testo libero]
110	Articolo 23, paragrafo 4	Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica	Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all'atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione	[testo libero]

PARTE 8

Segnalazioni regolamentari e finanziarie

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	(gg/mm/aaaa)
020	Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione	
030	L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002?	[Sì/No]
040	In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti?	[testo libero]
050	In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata)	[testo libero]

060	L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?	[Sì/No]
070	<i>In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?</i>	[testo libero]
080	<i>In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?</i>	[testo libero]
090	Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?	[Sì/No]
100	Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione	
110	L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?	[Sì/No]
120	<i>In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti soggetti finanziari?</i>	[testo libero]
130	<i>In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?</i>	[testo libero]
140	<i>In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?</i>	[testo libero]
150	Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?	[Sì/No]

ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ**Elenco dei modelli**

- Parte 1 Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
- Parte 2 Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
- Parte 3 Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazionale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(gg/mm/aaaa)				
020	Articolo 9, paragrafo 2			Stati membri	Enti creditizi	Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi	Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
030	Articolo 12, paragrafo 3			Stati membri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
040	Articolo 12, paragrafo 3			Stati membri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
050	Articolo 12, paragrafo 4			Stati membri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta opzione.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
060	Articolo 21, paragrafo 1			Autorità competenti	Enti creditizi	Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
070	Articolo 29, paragrafo 3			Stati membri	Imprese di investimento	Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento	Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazionale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osservazioni
080	Articolo 32, paragrafo 1			Stati membri	Imprese di investimento	Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento	Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1 o 3, o all'articolo 30 della stessa direttiva.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
090	Articolo 40			Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
100	Articolo 129, paragrafo 2			Stati membri	Imprese di investimento	Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale	In deroga all'articolo 129, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
110	Articolo 130, paragrafo 2			Stati membri	Imprese di investimento	Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica	In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
120	Articolo 133, paragrafo 18			Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
130	Articolo 134, paragrafo 1			Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
140	Articolo 152, primo comma			Stati membri	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
150	Articolo 152, se- condo comma			Stati mem- bri	Enti creditizi	Obblighi di segnala- zione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle suc- cursali degli enti creditizi originari di altri Stati mem- bri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
160	Articolo 160, para- grafo 6			Stati mem- bri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Disposizioni transito- rie sulle riserve di ca- pitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo tran- sitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
170		Articolo 4, paragrafo 2		Stati mem- bri o auto- rità com- petenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento delle pro- prietà indirette di beni immobili	Gli Stati membri o le loro autorità competenti pos- sono autorizzare il trattamento di quote di partici- pazione che costituiscono una proprietà indiretta equi- valente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indi- retta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una prote- zione equivalente ai creditori.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
180		Articolo 6, paragrafo 4		Autorità competenti	Imprese di investi- mento	Applicazione dei re- quisiti su base indivi- duale	In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità compe- tenti possono esentare le imprese d'investimento dal- l'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei (li- quidità), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle im- prese di investimento.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
190		Articolo 24, para- grafo 2				Segnalazioni e uso ob- bligatorio degli IFRS	Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli ele- menti fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili interna- zionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
200		Articolo 89, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Ponderazione del ri- schio e divieto delle partecipazioni qualifi- cate al di fuori del set- tore finanziario	Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai pa- ragrafi 1 e 2: ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, confor- memente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale am- missibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
201		Articolo 89, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Ponderazione del ri- schio e divieto delle partecipazioni qualifi- cate al di fuori del set- tore finanziario	Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai pa- ragrafi 1 e 2: le autorità competenti vietano agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammis- sibile di cui a tali paragrafi.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
210		Articolo 95, para- grafo 2		Autorità competenti	Imprese di investi- mento	Requisiti per le im- prese di investimento che hanno un'autoriz- zazione limitata a fornir- e servizi di investi- mento	Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi pro- pri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
220		Articolo 99, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi	Segnalazione sui re- quisiti di fondi propri e informazioni finan- ziarie	Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazio- nali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente re- golamento che comunichino altresì informazioni finan- ziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
230		Articolo 124, para- grafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Fattori di pondera- zione del rischio e cri- teri applicati alle espo- sizioni garantite da ipoteche su beni im- mobili	Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più se- veri di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e al- l'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità fi- nanziaria.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
240		Articolo 129, para- grafo 1				Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Le autorità competenti possono, previa consulta- zione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni gar- rantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere docu- mentati significativi problemi potenziali di concen- trazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
250		Articolo 164, para- grafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili	Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e al- meno una volta all'anno, a valutare se i valori mi- nimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente ar- ticolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considera- zioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più ele- vati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
260		Articolo 178, para- grafo 1, lettera b)		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Default di un debitore	Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni im- mobili non residenziali di PMI nella classe delle es- posizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
270		Articolo 284, para- grafo 4		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Valore dell'esposizione	Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utiliz- zare le proprie stime interne in conformità all'arti- colo 284, paragrafo 9.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
280		Articolo 284, para- grafo 9		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Valore dell'esposizione	Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di alfa.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
290		Articolo 327, para- grafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Compensazione tra ti- toli convertibili e posi- zioni nel titolo sotto- stante	Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di con- versione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assor- bire eventuali perdite potenziali che possano manife- starsi in sede di conversione.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
300		Articolo 395, para- grafo 1		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Limiti delle grandi esposizioni verso enti	Le autorità competenti possono fissare un limite in- feriore a 150 milioni di EUR per le grandi esposi- zioni verso enti.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
310		Articolo 400, para- grafo 2, lettera a), e articolo 493, para- grafo 3, lettera a)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
320		Articolo 400, para- grafo 2, lettera b), e articolo 493, para- grafo 3, lettera b)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
330		Articolo 400, para- grafo 2, lettera c), e articolo 493, para- grafo 3, lettera c)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
340		Articolo 400, para- grafo 2, lettera d), e articolo 493, para- grafo 3, lettera d)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
350		Articolo 400, para- grafo 2, lettera e), e articolo 493, para- grafo 3, lettera e)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
360		Articolo 400, para- grafo 2, lettera f), e articolo 493, para- grafo 3, lettera f)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
370		Articolo 400, para- grafo 2, lettera g), e articolo 493, para- grafo 3, lettera g)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
380		Articolo 400, para- grafo 2, lettera h), e articolo 493, para- grafo 3, lettera h)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
390		Articolo 400, para- grafo 2, lettera i), e articolo 493, para- grafo 3, lettera i)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
400		Articolo 400, para- grafo 2, lettera j), e articolo 493, para- grafo 3, lettera j)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
410		Articolo 400, para- grafo 2, lettera k), e articolo 493, para- grafo 3, lettera k)		Autorità competenti	Autorità compe- tenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
420		Articolo 412, para- grafo 5		Stati mem- bri	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liqui- dità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
430		Articolo 412, para- grafo 5		Stati mem- bri o auto- rità com- petenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liqui- dità	Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
440		Articolo 413, para- grafo 3		Stati mem- bri	Enti creditizi	Requisito di finanzia- mento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre dis- posizioni nazionali in materia di requisiti di finan- ziamento stabile prima che le norme minime vinco- lanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conforme- mente all'articolo 510.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
450		Articolo 415, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnala- zione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vinco- lanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni medi- ante strumenti di monitoraggio al fine di control- lare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
460		Articolo 420, para- grafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi	Tasso di deflusso della liquidità	Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio re- lativi al finanziamento al commercio, di cui all'arti- colo 429 e all'allegato I.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
470		Articolo 467, para- grafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio delle per- dite non realizzate mi- surate al valore equo	In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1° gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classifi- cate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
480		Articolo 467, para- grafo 3, se- condo comma		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio delle per- dite non realizzate mi- surate al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d).	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
490		Articolo 468, para- grafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non rea- lizzate misurate al valore equo nel calcolo del capi- tale primario di classe 1.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
500		Articolo 468, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati ne- gli intervalli di valori specificati all'articolo 468, pa- ragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
510		Articolo 471, para- grafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzione dalla dedu- zione di partecipazioni nelle imprese di assi- curazione dagli ele- menti del capitale pri- mario di classe 1	In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
520		Articolo 473, para- grafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Introduzioni di modi- fiche allo IAS 19	In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del rego- lamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore appli- cato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
530		Articolo 478, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capi- tale primario di classe 1, di capitale aggiun- tivo di classe 1 e di ca- pitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni: a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'arti- colo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui al- l'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve es- sere dedotto ai sensi dell'articolo 48; c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d); d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
540		Articolo 479, para- grafo 4		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Riconoscimento tran- sitorio nel capitale pri- mario di classe 1 con- solidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di mi- noranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) (1)	Testo nazio- nale (2)	Riferimenti (3)	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
550		Articolo 480, para- grafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Riconoscimento tran- sitorio degli interessi di minoranza e del ca- pitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
560		Articolo 481, para- grafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Filtri e deduzioni ag- giuntivi transitori	Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'arti- colo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti de- terminano e pubblicano le percentuali applicabili ne- gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
570		Articolo 486, para- grafo 6		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Limiti alla clausola grandfathering di ele- menti di capitale pri- mario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
580		Articolo 495, para- grafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento transito- rio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB	In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato mem- bro al 31 dicembre 2007.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
590		Articolo 496, para- grafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Disposizioni transito- rie per il calcolo dei requisiti di fondi pro- pri per le esposizioni sotto forma di obbli- gazioni garantite	Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizza- zione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al- l'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
600			Articolo 10, para- grafo 1, lettera b), punto iii)	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di coper- tura della liquidità (LCR) — Attività li- quide	La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di li- vello 1 a condizione che possa essere ritirata in pe- riodi di stress. Gli scopi per cui le riserve della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente ar- ticolo devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale.	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazio- nale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osser- vazioni
610			Articolo 10, para- grafo 2	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide	Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Fatto salvo quanto specificato in relazione alle azioni e alle quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), non è applicato alcun coefficiente di scarto sul valore delle attività restanti di livello 1. I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di scarto nel regolamento delegato LCR) (ad esempio a tutte le obbligazioni garantite di livello 1, ecc.).	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
620			Articolo 12, para- grafo 1, lettera c), punto i)	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B	Le azioni possono costituire attività di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'AC di uno Stato membro o dall'autorità pubblica pertinente in un paese terzo.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
630			Articolo 12, para- grafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B	Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		
640			Articolo 24, para- grafo 6	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — deflussi dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3 %	L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S		

⁽¹⁾ «S» (si) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

«N» (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

«NA» (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

⁽²⁾ Il testo della disposizione nella legislazione nazionale.

⁽³⁾ Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.

Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazionale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello					(gg/mm/aaaa)					
011	Articolo 160, paragrafo 6	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
012	Articolo 493, paragrafo 3, lettera a)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
013	Articolo 493, paragrafo 3, lettera b)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
014	Articolo 493, paragrafo 3, lettera c)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
015	Articolo 493, paragrafo 3, lettera d)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
016	Articolo 493, paragrafo 3, lettera e)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
017		Articolo 493, para- grafo 3, lettera f)	Stati membri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al suc- cessivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
018		Articolo 493, para- grafo 3, lettera g)	Stati membri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche cen- trali nella forma di riserve obbligatorie minime dete- nute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
019		Articolo 493, para- grafo 3, lettera h)	Stati membri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministra- zioni centrali nella forma di requisiti di liquidità ob- bligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione del- l'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
020		Articolo 493, para- grafo 3, lettera i)	Stati membri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bi- lancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità com- petenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
021		Articolo 493, para- grafo 3, lettera j)	Stati membri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finan- ziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registra- zione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il ri- schio in sede di calcolo degli importi delle esposi- zioni ponderati per il rischio.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
022		Articolo 493, para- grafo 3, lettera k)	Stati membri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano cre- diti e altre esposizioni verso borse valori ricono- sciute.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
023		Articolo 412, para- grafo 5	Stati membri	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liqui- dità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre di- sposizioni nazionali in materia di requisiti di liqui- dità prima che le norme minime vincolanti per i re- quisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
024		Articolo 412, para- grafo 5	Stati membri o autorità compe- tenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liqui- dità	Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un re- quisito più elevato in materia di copertura della li- quidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conforme- mente all'articolo 460.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
025		Articolo 413, para- grafo 3	Stati membri	Enti creditizi	Requisito di finanzia- mento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre di- sposizioni nazionali in materia di requisiti di finan- ziamento stabile prima che le norme minime vinco- lanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conforme- mente all'articolo 510.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
026		Articolo 415, para- grafo 3	Autorità compe- tenti	Enti creditizi	Obblighi di segnala- zione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vinco- lanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni me- diante strumenti di monitoraggio al fine di control- lare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
027		Articolo 467, para- grafo 2	Autorità compe- tenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio delle per- dite non realizzate mi- surate al valore equo	In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1° gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classifi- cate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
028		Articolo 467, para- grafo 3	Autorità compe- tenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio delle per- dite non realizzate mi- surate al valore equo	Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al para- grafo 2 dello stesso articolo)	2014 (tra 20 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
029	2015 (tra 40 % e 100 %)						(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
030	2016 (tra 60 % e 100 %)						(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
031	2017 (tra 80 % e 100 %)						(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
032		Articolo 468, para- grafo 2, secondo comma	Autorità compe- tenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non rea- lizzate misurate al valore equo nel calcolo del capi- tale primario di classe 1.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
033		Articolo 468, para- grafo 3	Autorità compe- tenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati ne- gli intervalli di valori specificati all'articolo 468, pa- ragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.	2015 (tra 60 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
034	2016 (tra 40 % e 100 %)						(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
035	2017 (tra 20 % e 100 %)						(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		
036		Articolo 471, para- grafo 1	Autorità compe- tenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Esenzione dalla dedu- zione di partecipazioni nelle imprese di assi- curazione dagli ele- menti del capitale pri- mario di classe 1	In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
037		Articolo 473, para- grafo 1	Autorità compe- tenti	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Introduzioni di modi- fiche allo IAS 19	In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del rego- lamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore appli- cato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
038		Articolo 478, para- grafo 2		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Deduzione dagli ele- menti di capitale pri- mario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1° gennaio 2014	Percentuale applicabile qualora si applichi la percen- tuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'ar- ticolo 478, paragrafo 2)	2014 (tra 0 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
039	2015 (tra 10 % e 100 %)						(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S		

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
040							2016 (tra 20 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
041							2017 (tra 30 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
042							2018 (tra 40 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
043							2019 (tra 50 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
044							2020 (tra 60 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
045							2021 (tra 70 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
046							2022 (tra 80 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
047							2023 (tra 90 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
048							Articolo 478, para- grafo 3, lettera a)	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capi- tale primario di classe 1, di capitale aggiun- tivo di classe 1 e di ca- pitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le dedu- zioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, para- grafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali dif- ferite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;	2014 (tra 20 % e 100 %)	(S/N/NA)
049	2015 (tra 40 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S							
050	2016 (tra 60 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S							
051	2017 (tra 80 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S							

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
052		Articolo 478, para- grafo 3, lettera b)		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capi- tale primario di classe 1, di capitale aggiun- tivo di classe 1 e di ca- pitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'im- porto aggregato delle attività fiscali differite che di- pendono dalla redditività futura e derivano da diffe- renze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;	2014 (tra 20 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
053							2015 (tra 40 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
054							2016 (tra 60 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
055							2017 (tra 80 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
056		Articolo 478, para- grafo 3, lettera c)		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capi- tale primario di classe 1, di capitale aggiun- tivo di classe 1 e di ca- pitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) cia- scuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);	2014 (tra 20 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
057							2015 (tra 40 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
058							2016 (tra 60 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
059							2017 (tra 80 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
060		Articolo 478, para- grafo 3, lettera d)		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capi- tale primario di classe 1, di capitale aggiun- tivo di classe 1 e di ca- pitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) cia- scuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).	2014 (tra 20 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
061							2015 (tra 40 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
062							2016 (tra 60 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
063							2017 (tra 80 % e 100 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
064		Articolo 479, para- grafo 4		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Riconoscimento tran- sitorio nel capitale pri- mario di classe 1 con- solidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di mi- noranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	2014 (tra 0 % e 80 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
065							2015 (tra 0 % e 60 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
066							2016 (tra 0 % e 40 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
067							2017 (tra 0 % e 20 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
068		Articolo 480, para- grafo 3		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Riconoscimento tran- sitorio degli interessi di minoranza e del ca- pitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	2014 (tra 0,2 e 1,0)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
069							2015 (tra 0,4 e 1,0)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
070							2016 (tra 0,6 e 1,0)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
071							2017 (tra 0,8 e 1,0)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
072		Articolo 481, para- grafo 1		Enti creditizi e im- prese di investi- mento		Percentuale applicabile qualora si applichi una per- centuale unica (negli intervalli di valore di cui all'arti- colo 481, paragrafo 3)	2014 (tra 0 % e 80 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
073							2015 (tra 0 % e 60 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
074							2016 (tra 0 % e 40 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
075							2017 (tra 0 % e 20 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
076		Articolo 481, para- grafo 5			Filtri e deduzioni ag- giuntivi transitori	Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'arti- colo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti deter- minano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.	2014 (tra 0 % e 80 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
077							2015 (tra 0 % e 60 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
078							2016 (tra 0 % e 40 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
079							2017 (tra 0 % e 20 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
080		Articolo 486, para- grafo 6	Enti creditizi e im- prese di investi- mento		Limiti alla clausola grandfathering di ele- menti di capitale pri- mario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2	Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale pri- mario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al pa- ragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (tra 60 % e 80 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
081							2015 (tra 40 % e 70 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
082							2016 (tra 20 % e 60 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
083							2017 (tra 0 % e 50 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
084							2018 (tra 0 % e 40 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
085							2019 (tra 0 % e 30 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
086							2020 (tra 0 % e 20 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
087							2021 (tra 0 % e 10 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni					
088						Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (tra 60 % e 80 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
089							2015 (tra 40 % e 70 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
090							2016 (tra 20 % e 60 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
091							2017 (tra 0 % e 50 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
092							2018 (tra 0 % e 40 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
093							2019 (tra 0 % e 30 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
094							2020 (tra 0 % e 20 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
095							2021 (tra 0 % e 10 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S						
096											Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (tra 60 % e 80 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
097												2015 (tra 40 % e 70 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
098	2016 (tra 20 % e 60 %)	(S/N/NA)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S												

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applica- zione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applica- zione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazio- nale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Os- servazioni
099							2017 (tra 0 % e 50 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
100							2018 (tra 0 % e 40 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
101							2019 (tra 0 % e 30 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
102							2020 (tra 0 % e 20 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
103							2021 (tra 0 % e 10 %)	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
104		Articolo 495, para- grafo 1		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Trattamento transito- rio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB	In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato mem- bro al 31 dicembre 2007.	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	
105		Articolo 496, para- grafo 1		Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Disposizioni transito- rie per il calcolo dei requisiti di fondi pro- pri per le esposizioni sotto forma di obbli- gazioni garantite	Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizza- zione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al- l'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).	[Anno]	(S/N/NA)	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	Obbligato- rio se S	

Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

	Direttiva 2013/36/UE	Destinatari	Ambito di applicazione	Disposizioni	Informazioni da comunicare	Esercitata (S/N/NA)	Riferimenti	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osservazioni
010	<i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i>				<i>(gg/mm/aaaa)</i>				
020	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	[Valore in %]	(S/N)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
030	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	[Valore in %]	(S/N)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
040	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva)	[Valore in %]	(S/N)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	
050	Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile	[Testo libero/valore]	(S/N)	Obbligatorio se S	Obbligatorio se S	

ALLEGATO III

Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) ⁽¹⁾

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	(gg/mm/aaaa)	
020	Ambito di applicazione dello SREP (Articoli da 108 a 110 della CRD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui: — quali tipi di enti sono inclusi nello SREP o sono da esso esclusi, in particolare se l'ambito di applicazione è diverso da quelli specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP ⁽²⁾ .	[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]
030	Valutazione degli elementi dello SREP (Articoli da 74 a 96 della CRD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP (come indicato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP - ABE/GL/2014/13), tra cui: — quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: (1) analisi del modello di business; (2) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di ente; (3) valutazione dei rischi per il capitale; (4) valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP, in particolare il modo in cui gli enti sono stati classificati ⁽³⁾ .	[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]
040	Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 73, 86, 97, 98 e 103 della CRD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione alla revisione e alla valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli del capitale e della liquidità nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP ai fini della determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri e dei requisiti quantitativi in materia di liquidità, tra cui ⁽⁴⁾ : — quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP degli enti; — informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate; — informazioni indicanti se l'ente impone una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.	[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

050	Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza (Articoli 102 e 104 della CRD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP ⁽⁵⁾ . Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva ⁽⁶⁾ .	<i>[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]</i>
-----	---	---	---

⁽¹⁾ Le autorità competenti comunicano i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva. Il tipo di informazioni da comunicare sotto forma di nota esplicativa è descritto nella seconda colonna.

⁽²⁾ L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'ente che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultimo.

L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare gli enti in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza.

L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di enti.

⁽³⁾ In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Si raccomanda di fornire collegamenti ipertestuali a eventuali orientamenti sul sito web.

⁽⁴⁾ Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti.

⁽⁵⁾ Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla agli enti. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'ente che l'autorità competente può ottenere.

⁽⁶⁾ Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi degli articoli 102 e 104 della CRD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniquale volta dalla loro valutazione dell'ente emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singoli enti.

Inoltre, le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'ente, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).

ALLEGATO IV

DATI STATISTICI AGGREGATI

Elenco dei modelli

- Parte 1 Dati consolidati per autorità competente
- Parte 2 Dati sul rischio di credito
- Parte 3 Dati sul rischio di mercato
- Parte 4 Dati sul rischio operativo
- Parte 5 Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative
- Parte 6 Dati sulle deroghe

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

- Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
- Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.
- Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).
- Le percentuali sono comunicate con due decimali.
- Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).
- I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.
- I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.
- Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.
- I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta dei dati efficiente, le informazioni relative agli enti creditizi e quelle relative alle imprese di investimento sono segnalate separatamente, ma applicando a entrambe lo stesso livello di consolidamento.
- Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.
- I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla CRD. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime della CRD sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.

PARTE 1

Dati consolidati per autorità competente (anno XXXX)

		Riferimento al modello COREP	Dati
Numero e dimensioni degli enti creditizi			
010	Numero di enti creditizi		[Valore]
020	Attività totali della giurisdizione (in MEUR) ⁽¹⁾		[Valore]
030	Attività totali della giurisdizione ⁽¹⁾ in % del PIL ⁽²⁾		[Valore]
Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri ⁽³⁾			
040	Paesi terzi	Numero di succursali ⁽⁴⁾	[Valore]
050		Attività complessive delle succursali (in MEUR)	[Valore]
060		Numero di filiazioni ⁽⁵⁾	[Valore]
070		Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)	[Valore]
Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi			
080	Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁶⁾	CA1 (riga 020/riga 010)	[Valore]
090	Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁷⁾	CA1 (riga 530/riga 010)	[Valore]
100	Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ⁽⁸⁾	CA1 (riga 750/riga 010)	[Valore]
110	Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ⁽⁹⁾	CA2 (riga 010) * 8 %	[Valore]
120	Coefficiente di capitale totale (in %) ⁽¹⁰⁾	CA3 (riga 050)	[Valore]
Numero e dimensioni delle imprese di investimento			
130	Numero di imprese di investimento		[Valore]
140	Attività complessive (in MEUR) ⁽¹⁾		[Valore]
150	Attività complessive in % del PIL		[Valore]
Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento			
160	Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁶⁾	CA1 (riga 020/riga 010)	[Valore]
170	Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁷⁾	CA1 (riga 530/riga 010)	[Valore]

		Riferimento al modello COREP	Dati
180	Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ⁽⁸⁾	CA1 (riga 750/riga 010)	[Valore]
190	Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ⁽⁹⁾	CA2 (riga 010) * 8 %	[Valore]
200	Coefficiente di capitale totale (in %) ⁽¹⁰⁾	CA3 (riga 050)	[Valore]

⁽¹⁾ Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico.

⁽²⁾ PIL a prezzi di mercato; fonte proposta — Eurostat/BCE.

⁽³⁾ I paesi del SEE non sono inclusi.

⁽⁴⁾ Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

⁽⁵⁾ Numero di filiazioni come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

⁽⁶⁾ Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

⁽⁷⁾ Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

⁽⁸⁾ Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

⁽⁹⁾ L'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

⁽¹⁰⁾ Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR, espresso in percentuale (%).

Dati sul rischio di credito (anno XXXX)

Dati sul rischio di credito			Riferimento al modello COREP	Dati	
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito					
010	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽¹⁾		CA2 (riga 040)/(riga 010)	[Valore]
020	Enti creditizi: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽²⁾	Metodo standardizzato (SA)		[Valore]
030			Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione		[Valore]
040			Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione		[Valore]
050		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito	SA	CA2 (riga 050)/(riga 040)	[Valore]
060			Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	CR IRB, IRB di base (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040)	[Valore]
070			Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	CR IRB, IRB avanzato (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040)	[Valore]
080	Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB	% in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio	Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	CA2 (riga 250/riga 240)	[Valore]
090			Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 260/riga 240)	[Valore]
100			Enti	CA2 (riga 270/riga 240)	[Valore]
110			Imprese - PMI	CA2 (riga 280/riga 240)	[Valore]
120			Imprese - Finanziamenti specializzati	CA2 (riga 290/riga 240)	[Valore]
130			Imprese - Altro	CA2 (riga 300/riga 240)	[Valore]

Dati sul rischio di credito			Riferimento al modello COREP	Dati	
140		Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	CA2 (riga 310/riga 240)	[Valore]	
150		Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 320/riga 240)	[Valore]	
160		Enti	CA2 (riga 330/riga 240)	[Valore]	
170		Imprese - PMI	CA2 (riga 340/riga 240)	[Valore]	
180		Imprese - Finanziamenti specializzati	CA2 (riga 350/riga 240)	[Valore]	
190		Imprese - Altro	CA2 (riga 360/riga 240)	[Valore]	
200		Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili	CA2 (riga 370/riga 240)	[Valore]	
210		Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili	CA2 (riga 380/riga 240)	[Valore]	
220		Al dettaglio - Rotative qualificate	CA2 (riga 390/riga 240)	[Valore]	
230		Al dettaglio - Altre PMI	CA2 (riga 400/riga 240)	[Valore]	
240		Al dettaglio - Altre non PMI	CA2 (riga 410/riga 240)	[Valore]	
250		Strumenti di capitale IRB	CA2 (riga 420/riga 240)	[Valore]	
260		Posizioni verso la cartolarizzazione IRB	CA2 (riga 430/riga 240)	[Valore]	
270		Altre attività diverse da crediti	CA2 (riga 450/riga 240)	[Valore]	
Dati sul rischio di credito			Riferimento al modello COREP	Dati	
280	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito				
290	Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA*	% in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio	Amministrazioni centrali o banche centrali	CA2 (riga 070/riga 050)	[Valore]
300			Amministrazioni regionali o autorità locali	CA2 (riga 080/riga 050)	[Valore]
310			Organismi del settore pubblico	CA2 (riga 090/riga 050)	[Valore]

Dati sul rischio di credito			Riferimento al modello COREP	Dati	
320			Banche multilaterali di sviluppo	CA2 (riga 100/riga 050)	[Valore]
330			Organizzazioni internazionali	CA2 (riga 110/riga 050)	[Valore]
340			Enti	CA2 (riga 120/riga 050)	[Valore]
350			Imprese	CA2 (riga 130/riga 050)	[Valore]
360			Al dettaglio	CA2 (riga 140/riga 050)	[Valore]
370			Garantite da ipoteche su beni immobili	CA2 (riga 150/riga 050)	[Valore]
380			Esposizioni in stato di default	CA2 (riga 160/riga 050)	[Valore]
390			Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	CA2 (riga 170/riga 050)	[Valore]
400			Obbligazioni garantite	CA2 (riga 180/riga 050)	[Valore]
410			Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	CA2 (riga 190/riga 050)	[Valore]
420			Organismi di investimento collettivo	CA2 (riga 200/riga 050)	[Valore]
430			Strumenti di capitale	CA2 (riga 210/riga 050)	[Valore]
440			Altri elementi	CA2 (riga 211/riga 050)	[Valore]
450			Posizioni verso la cartolarizzazione SA	CA2 (riga 220/riga 050)	[Valore]
460	Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM)	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽³⁾	Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie		[Valore]
470			Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie		[Valore]
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito					
480	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽⁴⁾		CA2 (riga 040)/(riga 010)	[Valore]

Dati sul rischio di credito			Riferimento al modello COREP	Dati	
490	Imprese di investimento: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale delle imprese di investimento ⁽²⁾	SA		[Valore]
500			IRB		[Valore]
510		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito ⁽⁵⁾	SA	CA2 (riga 050)/(riga 040)	[Valore]
520			IRB	CA2 (riga 240)/(riga 040)	[Valore]

Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione (in MEUR)		Riferimento al modello COREP	Dati
Enti creditizi: cedente			
530	Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio	CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010)	[Valore]
540	Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio	CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050)	[Valore]

Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) ⁽⁶⁾		Riferimento al modello COREP	Dati	
550	Uso di immobili residenziali come garanzia reale	Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali ⁽⁷⁾	CR IP Losses (riga 010, col. 050)	[Valore]
560		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ⁽⁸⁾	CR IP Losses (riga 010, col. 010)	[Valore]
570		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾	CR IP Losses (riga 010, col. 020)	[Valore]
580		Somma delle perdite complessive ⁽¹⁰⁾	CR IP Losses (riga 010, col. 030)	[Valore]
590		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾	CR IP Losses (riga 010, col. 040)	[Valore]

	Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) ⁽⁶⁾	Riferimento al modello COREP	Dati	
600	Uso di immobili non residenziali come garanzia reale	Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali ⁽⁷⁾	CR IP Losses (riga 020, col. 050)	[Valore]
610		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ⁽⁸⁾	CR IP Losses (riga 020, col. 010)	[Valore]
620		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾	CR IP Losses (riga 020, col. 020)	[Valore]
630		Somma delle perdite complessive ⁽¹⁰⁾	CR IP Losses (riga 020, col. 030)	[Valore]
640		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾	CR IP Losses (riga 020, col. 040)	[Valore]

⁽¹⁾ Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

⁽²⁾ Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %.

⁽³⁾ In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.

⁽⁴⁾ Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

⁽⁵⁾ La percentuale dei requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che applicano il metodo SA e il metodo IRB rispettivamente in relazione ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR.

⁽⁶⁾ L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni.

⁽⁷⁾ Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.

⁽⁸⁾ Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

⁽⁹⁾ Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario.

⁽¹⁰⁾ Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

Dati sul rischio di mercato ⁽¹⁾ (anno XXXX)

Dati sul rischio di mercato			Riferimento al modello COREP	Dati
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato				
010	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽²⁾	CA2 (riga 520)/(riga 010)	[Valore]
020	Enti creditizi: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽³⁾	Metodo standardizzato	[Valore]
030			Modelli interni	[Valore]
040		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato	Metodo standardizzato	CA2 (riga 530)/(riga 520)
050			Modelli interni	CA2 (riga 580)/(riga 520)
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato				
060	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽²⁾	CA2 (riga 520)/(riga 010)	[Valore]
070	Imprese di investimento: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale delle imprese di investimento ⁽³⁾	Metodo standardizzato	[Valore]
080			Modelli interni	[Valore]
090		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato	Metodo standardizzato	CA2 (riga 530)/(riga 520)
100			Modelli interni	CA2 (riga 580)/(riga 520)

⁽¹⁾ Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato.

⁽²⁾ Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

⁽³⁾ Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato.

Dati sul rischio operativo (anno XXXX)

Dati sul rischio operativo			Riferimento al modello COREP	Dati	
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo					
010	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽¹⁾		CA2 (riga 590)/(riga 010)	[Valore]
020	Enti creditizi: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽²⁾	Metodo base (BIA)		[Valore]
030			Metodo standardizzato (TSA) / Metodo standardizzato alternativo (ASA)		[Valore]
040			Metodo avanzato di misurazione (AMA)		[Valore]
050		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo	BIA	CA2 (riga 600)/(riga 590)	[Valore]
060			TSA/ASA	CA2 (riga 610)/(riga 590)	[Valore]
070			AMA	CA2 (riga 620)/(riga 590)	[Valore]
Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo					
080	Enti creditizi: perdita lorda totale	Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ⁽³⁾		OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)	[Valore]
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo					
090	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽¹⁾		CA2 (riga 590)/(riga 010)	[Valore]
100	Imprese di investimento: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale delle imprese di investimento ⁽²⁾	BIA		[Valore]
110			TSA/ASA		[Valore]
120			AMA		[Valore]
130		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo	BIA	CA2 (riga 600)/(riga 590)	[Valore]
140			TSA/ASA	CA2 (riga 610)/(riga 590)	[Valore]
150			AMA	CA2 (riga 620)/(riga 590)	[Valore]

	Dati sul rischio operativo		Riferimento al modello COREP	Dati
	Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo			
160	Imprese di investimento: perdita lorda totale	Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ⁽³⁾	OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)	[Valore]

(¹) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

(²) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto le imprese di investimento non sono obbligate a contabilizzare il requisito patrimoniale per il rischio operativo.

(³) Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %).

PARTE 5

Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative ⁽¹⁾ (anno XXXX)

Misure di vigilanza		Dati	
Enti creditizi			
010	Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	[Valore]
011		detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	[Valore]
012		rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	[Valore]
013		presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	[Valore]
014		applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	[Valore]
015		restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	[Valore]
016		ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	[Valore]
017		limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	[Valore]
018		utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	[Valore]
019		limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	[Valore]
020		imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	[Valore]
021		imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	[Valore]
022		richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	[Valore]
023		Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	[Valore]
024	Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	[Valore]
025		detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	[Valore]

	Misure di vigilanza	Dati
026	rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	[Valore]
027	presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	[Valore]
028	applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	[Valore]
029	restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	[Valore]
030	ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	[Valore]
031	limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	[Valore]
032	utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	[Valore]
033	limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	[Valore]
034	imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	[Valore]
035	imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	[Valore]
036	richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	[Valore]
037	Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	[Valore]

	Misure di vigilanza	Dati
	Imprese di investimento	
037	Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:
038		detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]
039		rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]
040		presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

	Misure di vigilanza	Dati	
041		applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	[Valore]
042		restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	[Valore]
043		ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	[Valore]
044		limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	[Valore]
045		utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	[Valore]
046		limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	[Valore]
047		imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	[Valore]
048		imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	[Valore]
049		richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	[Valore]
050		Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	[Valore]
051	Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	[Valore]
052		detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	[Valore]
053		rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	[Valore]
054		presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	[Valore]
055		applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	[Valore]
056		restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	[Valore]
057		ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	[Valore]
058		limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	[Valore]

Misure di vigilanza		Dati
059	utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	[Valore]
060	limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	[Valore]
061	imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	[Valore]
062	imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	[Valore]
063	richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	[Valore]
064	Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	[Valore]

Sanzioni amministrative (2)		Dati
Enti creditizi		
065	Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:
066		dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]
067		ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]
068		sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]
069		sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]
070		Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)
071	Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013)	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:
072		dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]
073		ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]

Misure di vigilanza		Dati	
074		revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]	[Valore]
075		interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]	[Valore]
076		sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]	[Valore]
077		Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	[testo libero]
Imprese di investimento			
078	Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	[Valore]
079		dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]	[Valore]
080		ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]	[Valore]
081		sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]	[Valore]
082		sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]	[Valore]
083		Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	[Valore]
084	Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013)	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	[Valore]
085		dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]	[Valore]
086		ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]	[Valore]
087		revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]	[Valore]

Misure di vigilanza			Dati
088		interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]	[Valore]
089		sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]	[Valore]
090		Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	[testo libero]

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

(¹) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione.

A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.

(²) Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto.

PARTE 6

Dati sulle deroghe (¹) (anno XXXX)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013			
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013	Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni) (²)	Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri)
010	Numero totale di deroghe concesse	[Valore]	[Valore]
011	Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni	N/D	[Valore]
012	Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)	N/D	[Valore]
013	Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	N/D	[Valore]
014	Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	N/D	[Valore]
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013			
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013	Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)	
015	Numero totale di autorizzazioni concesse	[Valore]	

016	Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito	[Valore]
017	Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)	[Valore]
018	Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	[Valore]
019	Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	[Valore]
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013		
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013		Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)
020	Numero totale di deroghe concesse	[Valore]
021	Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro	[Valore]
022	Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri	[Valore]
023	Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale	[Valore]
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013		
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013		Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)
024	Numero totale di deroghe concesse	[Valore]
025	Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	[Valore]
026	Numero di deroghe concesse a organismi centrali	[Valore]

(¹) Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come «n.d.».

(²) Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe.